

Legge di Stabilità. Il ministero dell'Economia sta ultimando il lavoro sulle disposizioni attuative dello «split payment»: le prime indicazioni operative

Iva e «Pa», nuove regole da gennaio

Si fa strada l'ipotesi di applicazione solo alle fatture che vengono emesse dall'inizio del 2015

LA POSSIBILE SOLUZIONE

In questo modo il versamento diretto dell'imposta all'Erario non sarebbe previsto per i vecchi pagamenti

Patrizia Ruffini
Gianni Trovati

■ Potrebbe essere la data di emissione a distinguere le fatture verso la Pubblica amministrazione a cui si applica lo **split payment** da quelle che possono arrivare al traguardo seguendo il regime ordinario. A orientarsi verso questa soluzione, che toglierebbe parecchi dubbi a operatori e amministrazioni, potrebbe essere il regolamento attuativo del nuovo meccanismo per i pagamenti pubblici prevista dalla legge di stabilità, regolamento ormai praticamente pronto per la firma del ministro dell'Economia.

Il fattore tempo è essenziale nella vicenda dello split payment che, dopo l'accelerazione impressa dalla versione definitiva della manovra per "accertare" 700 milioni di maggiori entrate al bilancio pubblico senza aspettare il via libera definitivo della commissione europea, è partito "senza rete" e ha moltiplicato i dubbi operativi su cui fornitori e amministrazioni sono in ansiosa attesa di risposte ufficiali.

Uno dei più rilevanti è legato proprio alla decorrenza del nuovo meccanismo, tema su cui la norma (comma 629 della legge 190/2014) si limita a riferirsi alle «cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate» a partire dal 1° gennaio. Questa indicazione, però, non spiega molto, soprattutto nel mondo pubblico, in cui la strada che porta dalla fat-

tura al pagamento è spesso lunga e tortuosa. In pratica, l'esigenza di una disciplina transitoria serve a chiarire il trattamento da riservare a due casi principali: quello di una fattura emessa nel 2014, con esigibilità immediata (anche per l'Iva dovuta all'Erario, quindi) ma pagata nel 2015 e quello di una fattura emessa nel 2014 con esigibilità differita, mentre l'applicazione dello split payment è pacifica per le fatture nate quest'anno, ovviamente a prescindere dal momento in cui scatta l'esigibilità.

Con la piena ripresa dell'operatività dopo il periodo festivo, è massima l'esigenza per gli enti pubblici di sapere quali pagamenti vadano fatti con il vecchio metodo e quali invece debbano seguire le nuove regole. La differenza non è da poco, anche lo split payment va comunicato al fornitore e apre una serie di problemi di contabilizzazione.

In un primo tempo è stato ipotizzato di fissare il passaggio dal vecchio al nuovo regime in base alla data di esigibilità dell'Iva, facendo rientrare nell'ambito dello split payment anche i vecchi documenti a esigibilità differita, ma una soluzione più drastica sembra quella di indicare il discrimine nella data della fattura, escludendo quindi dal nuovo sistema tutti i documenti emessi prima del 1° gennaio. Questa ipotesi ha il pregio della linearità, e risolve anche i problemi originati dai casi di pagamenti effettuati in parte nel 2014 e in parte nel 2015 (caso non marginale visti i problemi di cassa di molte pubbliche amministrazioni), ma può forse rendere più difficile centrare gli obiettivi di entrata stimati dal Governo.

Nonostante i tanti interrogativi, gli enti non possono però fermare i pagamenti perché, oltre a far scattare gli interessi di mora, questa scelta avrebbe effetti negativi sull'indicatore di tempestività dei pagamenti e sugli obblighi di certificazione delle fatture scadute.

Nell'urgenza di dover saldare le fatture gli enti, una volta che i documenti sono contabilizzati come di consueto, possono effettuare la trattenuta dell'Iva utilizzando lo stesso meccanismo impiegato per le ritenute erariali operate come sostituto d'imposta. Quindi l'impegno sul quale è contabilizzata la fattura è utilizzato per il pagamento al fornitore del solo imponibile, la quota relativa all'Iva è trattenuta e contabilizzata in un apposito capitolo delle partite di giro o servizi per conto terzi, da dove sarà effettuato il mandato per il versamento all'Erario.

È chiaro solo che la novità non riguarda le fatture che rientrano nel regime del reverse charge e le prestazioni soggette alla ritenuta di acconto (professionisti come revisori, eccetera). Non sono previste esclusioni, invece, per le operazioni effettuate tramite l'economato, quindi anche i pagamenti delle fatture urgenti di modico valore effettuate tramite i fondi economici incappano nel nuovo meccanismo.

Infine, gli operatori degli enti pubblici devono prestare fin da subito la massima attenzione a questo nuovo meccanismo di pagamento, poiché l'omissione o il ritardato versamento dell'Iva trattenuta ai fornitori comporta - a loro carico - la sanzione del 30% dell'importo non versato (comma 633 della legge 190/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DOMANDE
&
RISPOSTE**

- **Quali sono i soggetti appartenenti alla Pa che applicano lo split payment?**

Si tratta dei soggetti tassativamente indicati al nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972, che coincidono con quelli elencati all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, in materia di Iva ad esigibilità differita. Nello specifico, lo split payment interessa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica), degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti (ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

- **Quali sono le operazioni alle quali si applica lo split payment?**

Si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti indicati prima appartenenti alla pubblica amministrazione. Le prestazioni sono quelle per le quali i

medesimi non siano debitori dell'imposta in forza di disposizioni in materia di reverse charge. Lo split payment si applica indipendentemente dal fatto che il cessionario/committente Pa effettui l'operazione in veste commerciale o istituzionale. Sono esplicitamente esclusi del sistema i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come i compensi corrisposti ai professionisti, i quali, dunque, non soggiacciono allo split payment.

- **Cosa avviene in relazione alle fatture ad esigibilità immediata emesse verso la Pa anteriormente al 1° gennaio 2015?**

In assenza di novità dal decreto attuativo, lo split payment si applicherebbe alle operazioni la cui esigibilità dell'Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Nel caso di fatture a esigibilità immediata anteriori a questa data, l'esigibilità è stata determinata dal pagamento dell'Iva all'erario, avvenuto prima del 2015. Di conseguenza, questa casistica non ricade nello split payment. Se la relativa fattura recava la dicitura «esigibilità immediata», il soggetto Pa non dovrebbe effettuare lo split payment, altrimenti si verrebbe a determinare un caso di doppia imposizione. Se invece la fattura non recava alcuna indicazione circa l'esigibilità immediata, è opportuno che il cedente/prestatore comunichi tale circostanza al cliente Pa,

chiedendo la non applicazione dello split payment.

- **Cosa avviene in relazione ai crediti nei confronti della Pa incorporati in fatture ad esigibilità differita ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015?**

In questo caso, di norma, il cedente versa l'Iva all'Erario all'atto della cessione del credito, anticipando, così, l'esigibilità dell'imposta. Il rischio è che il cliente ceduto ritenga l'operazione soggetta a split payment perché ai suoi occhi si tratta di una operazione pagata dopo il 1° gennaio 2015. Ne deriva che il cliente Pa pagherà al nuovo titolare del credito (per esempio una banca) il solo valore dell'imponibile e l'Iva verrà versata direttamente all'erario in applicazione dello split payment. Il cedente/prestatore, pertanto, sarebbe tenuto a restituire al cessionario del credito (la banca) l'importo dell'Iva già versata al momento della cessione del credito, il che determinerebbe un caso di doppia imposizione Iva. Tuttavia, anche questa operazione si può ritenere fuori dal campo di applicazione dello split payment siccome l'esigibilità dell'Iva è stata determinata dal versamento eseguito prima del 1° gennaio 2015. Allora, potrebbe essere sufficiente comunicare tale circostanza al cliente Pa chiedendo di non applicare lo split payment ovvero, qualora ciò non avvenga, ci sarebbero i presupposti per il rimborso della duplicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992.